



Condizioni complementari

# Assicurazione igiene

Edizione 09.2025

## Assicurazione igiene

|                                                                                               |           |                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1. Copertura assicurativa</b>                                                              | <b>03</b> | <b>6. Ulteriori disposizioni</b>    | <b>04</b> |
| 1.1 Rischi e danni assicurati                                                                 | 03        | 6.1. Basi contrattuali integrative  | 04        |
| 1.2 Rischi e danni non assicurati                                                             | 03        | 6.2 Disdetta                        | 05        |
| <b>2. Cose e spese assicurate</b>                                                             | <b>03</b> | <b>7. Definizioni</b>               | <b>05</b> |
| 2.1 Interruzione di esercizio a seguito di chiusura dell'azienda                              | 03        | 7.1 Spese di sgombero e smaltimento | 05        |
| 2.2 Danni alle merci                                                                          | 04        | 7.2 Misure disposte dalle autorità  | 05        |
| 2.3 Spese di sgombero, smaltimento e pulizia                                                  | 04        | 7.3 Derrate alimentari              | 05        |
| <b>3. Validità temporale e territoriale</b>                                                   | <b>04</b> | 7.4 Spese di pulizia                | 05        |
| 3.1 Validità temporale                                                                        | 04        | 7.5 Merci                           | 05        |
| 3.2 Luogo di assicurazione                                                                    | 04        |                                     |           |
| <b>4. Sinistro</b>                                                                            | <b>04</b> |                                     |           |
| 4.1 Calcolo del danno in caso di interruzione di esercizio a seguito di chiusura dell'azienda | 04        |                                     |           |
| 4.2 Calcolo del danno in caso di danni a merci                                                | 04        |                                     |           |
| <b>5. Obblighi</b>                                                                            | <b>04</b> |                                     |           |

# Assicurazione igiene

## 1. Copertura assicurativa

### 1.1. Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i seguenti danni sotto indicati dovuti a *misure disposte* dalle autorità per evitare che la salute dell'essere umano sia messa in pericolo da *derrate* alimentari:

- Chiusura dell'azienda  
Sono assicurati i danni derivanti dall'interruzione d'esercizio che insorgono quando l'attività dell'azienda assicurata deve essere parzialmente o totalmente sospesa a seguito di *misure disposte* direttamente contro di essa dalle autorità.
- Danni a *merci*  
Sono assicurate le *merci* che, a seguito di *misure disposte* dalle autorità, non possono più essere utilizzate.

### 1.2. Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

- a) i danni dovuti a *misure disposte* dalle autorità che non sono rivolte individualmente e direttamente all'azienda assicurata (ad es. restrizioni o chiusure di aziende disposte a carattere generale) e che non sono state adottate sulla base di una carenza d'igiene dimostrabile nell'azienda assicurata
- b) i danni dovuti a difetti di produzione che sono stati o avrebbero dovuto essere appurati nel corso di un controllo di qualità
- c) i danni causati da virus di ogni genere, prioni e tutti i tipi di malattie veneree
- d) i danni causati da agenti patogeni per i quali esiste una situazione "speciale" o eccezionale" secondo la Legge svizzera sulle epidemie
- e) i danni dovuti alla presa in consegna di merce la cui infezione o contaminazione o il sospetto della stessa, era nota al contraente dell'assicurazione o ai suoi incaricati o avrebbe dovuto esserlo da tali persone nel rispetto delle comuni norme di diligenza
- f) i danni che sono o possono essere coperti dall'assicurazione cose
- g) i danni dovuti al deterioramento naturale delle *merci*

- h) Deterioramento delle merci negli impianti di congelamento, refrigerazione e riscaldamento a seguito di interruzione del raffreddamento o del riscaldamento.
- i) i danni dovuti ad accordi di diritto privato stipulati in aggiunta al diritto pubblico
- j) le violazioni di disposizioni legali o delle direttive delle autorità da parte del contraente dell'assicurazione o dei suoi incaricati
- k) i danni dovuti a organismi geneticamente modificati / manipolazioni genetiche;
- l) i danni dovuti all'impiego di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche come armi
- m) i danni causati da parassiti come topi, ratti, scarafaggi, acari, ecc., a meno che a causa dei parassiti non si verifichi un evento assicurato ai sensi dell'art. 1.1
- n) i danni in relazioni ai composti alchilici perfluorurati e polifluorurati (PFAS).
- o) Chiusura dell'attività a seguito di danni presso aziende terze (ad esempio, fornitori, clienti).

## 2. Cose e spese assicurate

Se indicati nella polizza, sono assicurati:

### 2.1. Interruzione di esercizio a seguito di chiusura dell'azienda

Sono assicurati i danni da interruzione di esercizio causati dall'interruzione temporanea totale o parziale dell'attività del contraente dell'assicurazione a seguito di un evento coperto dalle presenti Condizioni complementari.

Sono assicurati:

- a) Perdita cifra d'affari  
È considerata cifra d'affari il ricavo della vendita di merci e prodotti e della prestazione di servizi, al netto dell'IVA addebitata ai clienti
- b) Le spese supplementari  
Le spese supplementari presumibilmente necessarie per il mantenimento dell'attività durante il periodo di interruzione d'esercizio. Sono considerate spese supplementari:
  - le spese per la limitazione del danno (eventuali spese inferiori ven gono fatturate con le spese supplementari);

- **Spese speciali**  
Sono assicurate le spese finalizzate alla limitazione del danno che non insorgono durante il periodo di garanzia o che subentrano soltanto dopo la fine di quest'ultimo. Sono considerate tali anche le penali convenzionali documentabili previste a livello contrattuale.

- c) **Sovvenzioni e contributi**  
Sovvenzioni e contributi sono assicurati a condizione che siano inclusi nella cifra d'affari dichiarata.

## 2.2. **Danni a merci**

*Merci* e i rifiuti riciclabili. Le *merci* di terzi, se non coperte da un'altra assicurazione.

## 2.3. **Spese di sgombero, smaltimento e pulizia**

Spese di sgombero, smaltimento e spese di pulizia a seguito di un evento assicurato.

Restano escluse dall'assicurazione le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), anche se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.

Non sono assicurati:

- a) gli animali vivi e le piante vive;
- b) carni che non siano state dichiarate incondizionatamente idonee al consumo o all'importazione dall'ispezione ufficiale delle carni macellate;
- c) *merci* e spese per le quali sussiste un'assicurazione separata;
- d) tabacco, prodotti del tabacco, canapa e derivati della canapa;
- e) medicinali;
- f) i prodotti di sangue, sperma, batteri, cellule.
- g) Valgono inoltre le esclusioni generali previste dalle Condizioni generali dell'assicurazione cose.

## 3. **Ambito di validità temporale e territoriale**

### 3.1. **Validità temporale**

Le *misure disposte* dalle autorità sono considerate come un solo evento, a prescindere da eventuali proroghe, modifiche, interruzioni, revoche totali o parziali e/o riordinati parziali. Il periodo di validità inizia con il verificarsi del sinistro.

### 3.2. **Luogo di assicurazione**

La responsabilità si estende ai luoghi specificati nella polizza e alle aree che vi appartengono .

Le *merci* consegnate dal contraente dell'assicurazione sono coassicurate in tutto il mondo, a condizione che il contraente dell'assicurazione provi che queste sono state contaminate prima della consegna.

## 4. **Sinistro**

### 4.1. **Calcolo del danno in caso di interruzione di esercizio a seguito di chiusura dell'azienda**

Si applicano le disposizioni relative al calcolo dell'indennizzo dell'assicurazione per perdita di proventi previste dalle Condizioni generali dell'assicurazione cose All Risk.

L'indennizzo complessivo per evento e per anno assicurativo è limitato alla somma assicurata convenuta .

La Società risponde per 90 giorni a decorrere dalla data del sinistro. Per gli esercizi stagionali la garanzia è inoltre limitata al momento in cui l'esercizio sarebbe comunque stato chiuso anche se non si fosse verificato il sinistro.

### 4.2. **Calcolo del danno in caso di danni a merci**

L'indennizzo per le cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento al momento del sinistro dedotto il valore dei resti (danno totale). In caso di danno parziale vengono rimborsate al massimo le spese di ripristino.

Un eventuale valore affettivo personale non viene risarcito.

Per le *merci* e i prodotti naturali il valore di risarcimento è il prezzo di mercato.

Se occorre procedere a un trattamento delle *merci*, vengono rimborsate le spese per tale trattamento e per il riconfezionamento nonché un'eventuale riduzione del valore.

## 5. **Obblighi**

Si applicano le disposizioni relative agli obblighi previste dalle Condizioni generali dell'assicurazione cose All Risk.

## 6. **Ulteriori disposizioni**

### 6.1. **Basi contrattuali integrative**

Valgono inoltre le disposizioni comuni e le Condizioni generali dell'assicurazione cose All Risk che sono alla base del contratto.

### 6.2. **Disdetta**

L'assicurazione igiene può essere disdetta da entrambe le parti alla fine di ogni anno assicurativo con un preavviso di tre mesi.

## 7. Definizioni

Le seguenti definizioni integrano quelle contenute nelle Condizioni generali dell'assicurazione cose All Risk che costituiscono la base delle presenti Condizioni complementari e, se non diversamente specificato in queste ultime, vanno intese in combinato disposto con le definizioni contenute nelle citate Condizioni generali.

### 7.1. Spese di sgombero e smaltimento

Importo effettivamente pagato per lo sgombero dei resti di cose assicurate e il loro trasporto fino al luogo di deposito idoneo più vicino nonché per il deposito, lo smaltimento e la distruzione.

### 7.2. Misure disposte dalle autorità

Per disposizioni delle autorità si intendono i seguenti provvedimenti adottati direttamente contro l'azienda assicurata sulla base di disposizioni legali dalle competenti autorità svizzere o del Principato del Liechtenstein:

- a) chiusura totale o parziale dell'azienda, quarantena o limitazione dell'attività aziendale;
- b) eliminazione o trattamento di merce infetta.

### 7.3. Derrate alimentari

Le derrate alimentari sono considerate come derrate alimentari ai sensi della legge sulle derrate alimentari in vigore al momento del verificarsi del sinistro.

### 7.4. Spese di pulizia

Pulizia e disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto e danni materiali a edifici, installazioni e mezzi di trasporto collegati a tali operazioni.

### 7.5. Merci

Per merci si intendono le derrate alimentari di produzione propria o acquistate nonché i rifiuti riciclabili.